

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

Deliberazione originale del CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del Reg.	OGGETTO:
	PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LUNGAVILLA, BRESSANA BOTTARONE E VERRETTO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.
Data 26.11.2009	

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

DAVIDE ROVATI	SI	GIUSEPPE BATTISTI	SI
EDDY LAPELLA	NO	JESSICA TACCONI	SI
CRISTIAN BERTONI	SI	FLAVIO DEL BO'	SI
FABIO MILANESI	SI	MARIA TERESA TORRETTA	SI
NICOLA MONTAGNA	SI	VALERIA BEVILACQUA	SI
GIANNI TORELLI	SI	FRANCO GHIA	SI
ROBERTO BAGGINI	SI	GIORGIO FASANI	SI
FELICE CIARDIELLO	SI	DANIELA GUARDAMAGNA	SI
ANGELA MASSONE	NO		

PRESENTI N. 15

ASSEGNATI N. 17

ASSENTI N. 02

IN CARICA N. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Rovati Dr. Davide**, nella sua qualità di Sindaco.....

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Bariani Dr. Roberto**.....La seduta è pubblica.....

Nominati scrutatori i Signori.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: "PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LUNGAVILLA, BRESSANA BOTTARONE E VERRETTO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 30 del D.lgvo 267/2000 consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che il Servizio di Segreteria è attualmente gestito in convenzione con i Comuni di Lungavilla e Verretto in forza di convenzione approvata con atto con atto C.C. N. 28 in data 28.09.2006 che viene a scadere il 31.12.2009;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga della convenzione, prevedendo una durata di 5 anni pari all'intero mandato del Sindaco;

Visto lo schema di convenzione concordato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 12 articoli;

Atteso che il Comune di Lungavilla viene individuato quale Comune capo – convenzione;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Affari Istituzionali in data 19.11.2009;

Visto il D.P.R. 4-12-1997 n.465 ed in particolare l'art.10, comma 1) che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Visti gli articoli 30 e 42, comma 2 lettera c), del precitato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riportati nel verbale allegato;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 15
CONSIGLIERI votanti	n. 15
CONSIGLIERI astenuti	n. //
VOTI favorevoli	n. 14
VOTI contrari	n. 1 Guardamagna

DELIBERA

1. **di procedere** alla proroga della convenzione con i Comuni di Lungavilla, e Verretto per la gestione del Servizio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,;
2. **di stabilire** che l'associazione in forma convenzionale delle predette funzioni abbia la durata sino al 31 dicembre 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2010;

C.C. N . 48 DEL 26.11.2009

3. **di approvare** a tal fine lo schema di convenzione che consta di n.12 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione ai Comuni di Lungavilla e Verretto per il successivo inoltro alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali – Milano, a norma dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465;
5. **successivamente**, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

=====
C.C. N . 48 DEL 26.11.2009

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - ART. 49

N. 48 del Reg.	OGGETTO:
Data 26.11.2009	PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LUNGAVILLA, BRESSANA BOTTARONE E VERRETTO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

ad iniziativa del Sindaco

Dott. Davide Rovati

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Bressana Bottarone, lì 16.11.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1

Bariani Dr. Roberto

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LUNGAVILLA – BRESSANA BOTTARONE – VERRETTO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno..... il giorno.....del mese di, tra il Comune di Lungavilla c.f. _____ di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco _____, il Comune di Bressana Bottarone c.f. _____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____ ed il Comune di Verretto c.f. _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____ si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di Lungavilla con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del....., esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Bressana Bottarone con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del....., esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Verretto con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Lungavilla, di Bressana Bottarone e di Verretto, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Lungavilla assume la veste di Comune capoconvenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentiti i Sindaci dei Comuni di Bressana Bottarone e Verretto.

Nel caso di nomina non concordata, il Comune in disaccordo potrà, in deroga a quanto previsto dal successivo art.9 della presente convenzione, recedere con effetto immediato dalla stessa.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco capoconvenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.

E' fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del S.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle di Direttore Generale, a norma e per gli effetti di cui all'art. 108, comma 4 del precitato D.Lgs. e del CCNL.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

In via di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite: diciotto ore settimanali a Bressana Bottarone, tredici a Lungavilla e cinque a Verretto.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Spetta al Segretario, a norma dell'art. 25, penultimo comma, del DPR n. 749/1972, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiunta pari a un quarto del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni convenzionati, da calcolarsi secondo le tariffe ACI.

Il trattamento economico del Segretario, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà automaticamente adeguato alle decorrenze e ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

Il riparto della spesa sarà effettuato dal Comune di Lungavilla con apposito atto con cadenza annuale. Tale atto verrà trasmesso ai Comuni di Bressana Bottarone e Verretto, i quali provvederanno entro 15 giorni ad approvare il rendiconto dando luogo successivamente alla liquidazione della spesa.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

50% a carico del Comune di Bressana Bottarone

35% a carico del Comune di Lungavilla

15% a carico del Comune di Verretto

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Gli effetti della presente convenzione cesseranno al 31.12.2014 (trentuno dicembre duemiquattordici).

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;

Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima;

Rinuncia motivata del Segretario comunale da comunicarsi ai Comuni con preavviso di almeno 90 giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe Terza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già la vigente convenzione è di classe 3[^].

ART. 11 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE.

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capoconvenzione d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati secondo le disposizioni dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale della Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 48 DEL 26.11.2009.

Il Segretario illustra la proposta.

Guardamagna: Da sempre abbiamo sostenuto che a Bressana ci vorrebbe un segretario a tempo pieno per cui personalmente non sono d'accordo sulla proposta.

**IL SINDACO
ROVATI DOTT. DAVIDE**

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal **22.12.2009**.
e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al **05.01.2010**

Addì **22.12.2009**

Il Segretario Comunale
Bariani Dr. Roberto

=====
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

O E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **22.12.2009**
al **05.01.2010** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267,
senza reclami;

O Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
C. 4 D.Lgvo 267/2000

il giorno **26.11.2009**

O-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02.01.2010** in quanto:

O decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li **04.01.2010**

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.

Addì.....

Il Segretario Comunale

Bariani Dr. Roberto

C.C. N. 48 DEL 26.11.2009